CAMERA DEI DEPUTATI N. **2564**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 ottobre 1996 (v. stampato Senato n. 1034)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VELTRONI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(DI PIETRO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

—

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 ottobre 1996

(Relatore di maggioranza: **NOVELLI**)

NOTA: La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 19 marzo 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE
(DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2564, concernente: « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo »;

ritenuto che non sia congrua la collocazione nell'ambito del disegno di legge delle disposizioni di cui all'articolo 17, concernenti l'espletamento di un servizio sostitutivo del servizio militare di leva;

ritenuto che le predette disposizioni debbano invece essere esaminate nell'ambito di un provvedimento organico di riforma del servizio di leva, che tenga conto dei nuovi compiti affidati alle Forze armate e dell'assetto che si intende conseguentemente prevedere per queste ultime;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso l'articolo 17.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

La V Commissione (Bilancio),

esaminato l'articolo aggiuntivo 29. 05 al disegno di legge n. 2564, delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

siano esclusi dalla cessione i beni demaniali che il Governo intende apportare, ai fondi immobiliari ai sensi dell'articolo 3, commi 86 e seguenti, della legge n. 662 del 1996;

in caso di alienazione a titolo oneroso del bene demaniale, da parte del comune, della provincia o della regione cui il bene sia stato ceduto, una quota dei proventi ricavati dall'ente, detratte le spese eventualmente sopportate per manutenzione, sia destinata allo Stato;

il regolamento ivi previsto sia adottato sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e lo schema di tale regolamento sia trasmesso, prima dell'emanazione, alla Camera ai fini dell'espressione del parere;

nel medesimo regolamento siano stabilite procedure per l'accertamento della mancanza di utilizzazione dei beni demaniali, con coinvolgimento dell'ente sul cui territorio il bene si trova;

e con la seguente osservazione:

appare preferibile prevedere la cessione obbligatoria, anziché meramente facoltativa, dei beni demaniali inutilizzati.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il disegno di legge n. 2564, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

considerato che gli obiettivi che con esso il Governo intende conseguire, quale in primo luogo quello di « migliorare il rapporto tra cittadino ed amministrazione », richiedono l'adozione di ben altre iniziative di portata più ampia, soprattutto per quanto concerne la semplificazione e l'adeguamento dell'attività della pubblica amministrazione;

considerate altresì le difficoltà che in proposito hanno sino ad ora ostacolato l'attuazione della legge n. 241 del 1990, per cui occorre evitare di ripeterne l'esperienza procedendo in modo da garantire l'attuazione delle misure che vengono adottate allo scopo di razionalizzare l'attività della pubblica amministrazione;

rilevata l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega in materia di equilibrio finanziario degli enti locali, di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, anche in considerazione del previsto riordino dei tributi locali di cui alla legge n. 662 del 1996, alcuni elementi di flessibilità che, fermo restando l'obiettivo del risanamento finanziario degli enti locali e della corretta gestione delle risorse a loro disposizione, tenga conto della estrema varietà delle situazioni delle diverse realtà locali, con particolare riferimento alle differenti esigenze delle grandi città rispetto ai comuni più piccoli;

DELIBERA DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, recanti disposizioni in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali, occorre che il Governo fornisca elementi più precisi in ordine al relativo ambito di applicazione, chiarendo in particolare se l'aumento ivi prospettato fino ad un massimo del 15 per cento si riferisca ai medesimi tributi già disciplinati all'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e se quindi resta ferma l'esclusione della TARSU;

b) sempre riguardo all'articolo 9, comma 1, occorre verificare la coerenza delle disposizioni in esso contenute con quelle di cui al comma 157 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, che esonera dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime delle imposte e tasse comunali, come rideterminati nella medesima legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo per due esercizi finanziari consecutivi. Più in generale, occorre verificare la compatibilità delle disposizioni contenute nell'articolo 9 con quelle relative al riordino dei tributi locali previsto al comma 149 dell'articolo 3 della citata legge n. 662, che comporterà la soppressione di alcuni tributi e la istituzione di nuovi;

c) ancora con riguardo all'articolo 9, comma 1, occorre che il Governo valuti l'opportunità di suggerire una riscrittura della disposizione in esame con più puntuale definizione delle previsioni ivi contenute nelle lettere da *a)* ad *e)*;

d) relativamente all'articolo 20, sembra opportuno che il Governo ne chiarisca l'ambito di applicazione, stante la genericità della dizione: « tributi, sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria ». Più in generale sembra opportuno richiamare il Governo a riconsiderare l'ipotesi di intervenire in questa sede sulla normativa relativa alla riscossione, il cui riordino è oggetto di apposita delega contenuta nel disegno di legge A.C. 2372-*octies* che affronta la materia in termini organici;

e) quanto all'articolo 22, occorre sopprimere il riferimento, contenuto nella rubrica, alla materia delle affissioni, che non è disciplinata nell'articolo stesso.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza (articoli 13, 14 e 16, il disegno di legge n. 2564, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo »;

sottolineata l'importanza che riveste il provvedimento in esame per il processo di riforma della pubblica amministrazione e degli apparati pubblici avviato dal Governo, in quanto, semplificando e snellendo procedure e delegificando alcune materie, consente un più agile funzionamento della pubblica amministrazione, garantendo maggiore trasparenza ed efficienza;

rilevato che con tali disposizioni il Governo si propone di portare a compimento il processo di autonomia universitaria avviato nel 1990 e non ancora concluso, riservando al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica compiti di coordinamento e di definizione dei criteri generali, e lasciando gli atenei autonomi nell'organizzazione didattica e nell'articolazione dell'offerta formativa;

considerato che:

un nuovo sistema universitario fondato sull'autonomia e sulla responsabilità ha bisogno di organi di rappresentanza e di coordinamento rinnovati;

tra tali organi si profilano nei vari provvedimenti attualmente all'esame della Camera un Consiglio nazionale degli studenti, la Conferenza permanente dei rettori e il Consiglio universitario nazionale (CUN);

il CUN si configura come un organo di rappresentanza eletto sulla base delle aree scientifico-disciplinari, mentre la Conferenza dei rettori rappresenta diversi atenei;

sottolineata l'urgenza di riordinare la complessa materia dei diplomi universitari, al fine di dare un giusto riconoscimento alle professionalità prodotte dai diplomi universitari;

rilevata inoltre la necessità che in un sistema universitario così rinnovato siano proposte alla direzione amministrativa figure di alto profilo professionale che devono rispondere agli organi accademici;

ritenuto che all'articolo 13, comma 3, il CUN debba essere indicato come uno degli organi eletti di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie, e non il solo, e che debba comunque essere garantito che tra l'elezione del nuovo CUN e la decadenza del vecchio non ci sia un vuoto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 13 sia sostituito con il seguente:

ART. 13.

(Autonomia universitaria e Consiglio universitario nazionale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 311, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1, nonché l'orientamento ai medesimi, è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il CUN, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

1-*ter*. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali ».

2. Fino all'adozione, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonché quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

5. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dall'organismo nazionale di rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

6. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 5 non inficia la valida costituzione dell'organo.

7. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

8. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

9. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 7 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto. Fino alla data di insediamento dei nuovi eletti, da effettuarsi non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni, è prorogato il CUN nell'attuale composizione.

10. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e

sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

11. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione dl cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.

12. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari.

13. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ».

La Commissione, infine, auspica che le norme riguardanti la materia universitaria, attualmente all'esame del Parlamento, siano unificate nel disegno di legge n. 2699.

La VII Commissione,

esaminato l'emendamento 13.1 al disegno di legge n. 2564, ha espresso:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari in tutti i casi in cui si ricorre a decreti ministeriali, anche laddove questo non sia espressamente stabilito;

al comma 20, alinea, le parole: « alla soppressione o trasformazione degli attuali ISEF » siano sostituite con le seguenti: « alla soppressione di tutti gli ISEF e alla loro trasformazione »;

al medesimo comma 20, lettera *a),* le parole: « facoltà di scienze motorie e di attivare, anche » siano sostituite con le seguenti: « facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie » e siano soppresse le parole: « , i relativi corsi universitari »;

al comma 21, dopo le parole: « Conservatori di musica » siano aggiunte le seguenti: « , degli istituti musicali pareggiati »;

al medesimo comma 21, il secondo periodo sia sostituito con il seguente: « Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università dovranno stipulare convenzioni con le predette istituzioni e, in particolare, per quanto l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica. »,

e con le seguenti osservazioni:

al comma 15, sia soppresso l'ultimo periodo;

al comma 20, sia garantita l'armonizzazione tra la formazione professionale realizzata nei nuovi corsi di laurea che sostituiranno gli ISEF e le competenze riconosciute dalla legge al CONI per la formazione dei quadri manageriali e tecnici dell'organizzazione sportiva.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE
(LAVORO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene al processo di delegificazione di cui all'articolo 1, venga previsto che il Governo, in sede di attuazione della delega, specifichi esplicitamente le leggi che si intenderanno abrogate dalla normazione regolamentare;

il testo del disegno di legge venga integrato con la previsione di uno snellimento delle procedure che concernono l'esame delle istanze di riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria nonché lo snellimento e la velocizzazione delle procedure che disciplinano l'accesso agli ammortizzatori sociali, al Fondo sociale europeo e al Fondo per l'occupazione di cui alla legge n.236 del 1993;

si preveda, per i segretari comunali, una disciplina della relativa figura che ne differenzi funzioni e compiti a seconda che i comuni superino o meno i 15 mila abitanti e comunque salvaguardandone la professionalità e – anche attraverso processi di mobilità volontaria – il posto di lavoro;

che si preveda, per la Commissione di garanzia di cui all'articolo 25, una compiuta autonomia gestionale e finanziaria nonchè una dotazione di personale adeguata alle esigenze di funzionamento della stessa, personale prelevato all'interno della pubblica amministrazione attraverso l'istituto del comando ovvero collocato fuori ruolo con la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(*Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa*).	(*Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa*).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	1. Entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con **uno o più regolamenti** da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.	2. *Identico*.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:	3. *Identico:*
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefìci economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;	*a) identica;*
b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, **con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130;**	*b)* revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi **per i cittadini** nell'adozione del provvedimento amministrativo.

ART. 2.

(*Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica*).

1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La dichiarazione di nascita può essere resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita indistintamente da uno dei genitori. Essa è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Alla dichiarazione di nascita non si applica il disposto di cui all'articolo 41.

I genitori residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri, pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo se tra i medesimi intercorre un accordo risultante da atto scritto redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso di dissenso di uno dei genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo qualora il centro di nascita in cui avviene il parto sia localizzato nello stesso territorio di competenza dell'azienda unità sanitaria locale con presidi ospedalieri o dell'azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il comune di residenza dei genitori; in caso contrario si applica l'articolo 40 ».

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino **oneri** o ritardi nell'adozione **dell'atto** amministrativo;

***d)* indicazione esplicita delle norme abrogate.**

ART. 2.

(*Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica*).

1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, **è sostituito dal seguente:**

« Art. 70. – 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale di ciascuno di essi ovvero dal medico o dalla levatrice o da altra persona che ha assistito al parto.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. In tale caso il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41 ».

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:	2. *Identico*.
« ART. 195. – *1*. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica ».	
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni **anagrafiche** hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.	3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva per le amministrazioni la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.	4. *Identico*.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.	5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, **nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi**, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso **sistemi** informatici **e telematici**.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:	6. *Identico*.
« *1-bis*. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente ».	
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate	7. *Identico*.

dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.

9. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza ».

8. *Identico*.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

11. È abrogata la lettera *f)*, dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

***a)* riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;**

***b)* eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o dell'amministrazione medesima;**

***c)* eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;**

***d)* revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;**

***e)* riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;**

f) **regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;**

g) **riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.**

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizione vigenti, anche di legge, con esse incompatibili ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di diritti, tasse e contributi per il rilascio di certificati e documenti).

1. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-*ter* del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati

esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».

ART. **4**.

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

	Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso».
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:	3. *Identico*.
« *1.* Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ».	
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.	4. *Identico*.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.	5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande **per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.** **6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione.** **7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano ferme le altre limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.**
6. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al presente articolo.	**8.** Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al **comma 5.**

9. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.

ART. 4.

(*Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni e delle regioni sugli atti degli enti locali*).

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e **3, comma 5,** del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, **46** e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, introdotto dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento».

ART. **5**.

(Controlli sugli atti delle regioni e degli enti locali).

1. Sono abrogati gli articoli 45 e 48 della legge 3 giugno 1990, n. 142, gli articoli 1**, 2 e 3, comma 5,** del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479. **Al comma 3 dell'articolo 46 della predetta legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole « anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico » sono soppresse.**

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita **sulle seguenti categorie di atti:**

***a)* atti normativi;**

***b)* contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;**

c) atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

3. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale, la Commissione statale di controllo non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

Soppresso.

5. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi successivi.	**4. Sugli atti degli enti locali il controllo preventivo di legittimità** si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio **esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile**, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione.
6. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.	**5.** Contestualmente all'affissione all'albo**,** le deliberazioni **di competenza** della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.
7. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.	*Soppresso.*
8. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.	*Soppresso.*
9. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 5, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.	*Soppresso.*
10. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle	*Soppresso.*

risultanze	**del rendiconto della gestione con**
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.	
11. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 10, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.	*Soppresso.*
12. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. **La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro i quali va nominato il commissario *ad acta*.**	**6.** Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, **si provvede** a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal **presidente della giunta regionale.**
13. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.	*(v. comma 3).*
	ART. 6.
	(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco).
	1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
	« 6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ».
	2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
	« 7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra ».

ART. 5.	ART. **7.**
(*Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali e provinciali*).	(*Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali* ***e regionali****).*
1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« 2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, numero 2), della presente legge ».	« 2-*bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte **immediatamente** al protocollo dell'ente **nell'ordine temporale di presentazione.** Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. **Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'**articolo 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della presente legge ».
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera *b)* è sostituito dal seguente:	2. *Identico:*
« *2)* dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari ».	« ***2)*** **cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; ».**
3. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:	3. *Identico*.
« *2-bis*) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio ».	
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:	4. *Identico*.
« *2-bis*. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'or-	

dinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio ».

5. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole « qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore », devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

ART. 6.

(*Disposizioni in materia di personale*).

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« *1.* I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge si applica il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ».

ART. **8.**

(*Disposizioni in materia di personale*).

1. *Identico:*

« *1.* I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita **tenendo** conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, **si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma** ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « Spettano ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:	2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « **Sono** ad essi **attribuiti** tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;	*a) identica;*
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;	*b) identica;*
c) la stipulazione dei contratti;	*c) identica;*
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;	*d) identica;*
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;	*e) identica;*
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;	*f)* i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, **ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie**;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;	*g) identica;*
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco ».	*h) identica* ».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:	3. *Identico:*
« *3-bis*. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai **funzionari** responsabili degli uffici o dei servizi ».	« *3-bis*. Nei comuni privi di personale di **qualifica** dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi ».
4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:	4. *Identico:*
« *5.* Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui	« *5.* Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui

è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, **solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente,** contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità, **sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.** I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam,* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto ».

è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti **sono stipulati** in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam,* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto ».

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decor-

renza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

6. *Identico:*

« *6.* Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29**, e successive modificazioni,** e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali ».

« *6.* Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato **e** con le modalità fissate dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, **o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,** o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi ».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ».

7. *Identico.*

7. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	**8.** *Identico:*
« *3-bis*. Negli enti locali le modalità di assunzione agli impieghi e i requisiti di accesso sono disciplinati nel rispetto delle modalità e dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.	« *3-bis*. **Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche,** le modalità di assunzione agli impieghi**,** i requisiti di accesso **e le modalità concorsuali,** nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato ».	*3-ter*. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza **ed escludendo ogni forma di discriminazione.** I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato ».
8. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i criteri per la mobilità dei dipendenti a seguito del trasferimento della gestione dei servizi pubblici agli organismi di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b), c), d), e),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.	*Soppresso.*
9. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:	9. *Identico:*
« ART. 51-*bis*. - *(Direttore generale). – 1.* Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono	« ART. 51-*bis*. - *(Direttore generale).* – 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono

nominare un direttore generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.	nominare un direttore generale, **al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,** che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e **che** sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. **Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995.** A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente**, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.**
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito.	2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato **del sindaco o del presidente della provincia.**
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.	3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. **In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.**
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario ».	4. *Identico* ».
10. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 4 è inserito il seguente:	10. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, **il comma 5 è sostituito dal seguente:**
« *4-bis.* I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di	« **5.** *Identico* ».

spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

11. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

12. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:

« 1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione ».

ART. 7.

(*Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali*).

1. L'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Il regime giuridico e le funzioni del segretario comunale e del segretario provinciale sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

ART. **9**.

1. *Identico*.

2. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, che svolge compiti di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:	2. Il comune e la provincia hanno un segretario **professionista pubblico iscritto all'albo di cui al comma 8 gestito dall'Agenzia di cui al comma 9. Il segretario comunale e provinciale** svolge compiti di collaborazione e di **assistenza** giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa **alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco o il presidente della provincia si siano avvalsi della facoltà di nominare il direttore generale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge. In tal caso il sindaco o il presidente della provincia possono disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, i rapporti tra segretario e direttore generale, al fine di definirne i differenti ruoli.** Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;	*a) identica;*
b) può rogare nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e i contratti degli enti locali riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere;	*b) identica;*
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia, **ivi comprese quelle previste dal comma 4 dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge.**	*c)* esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto **e** dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.	3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dal comma 4 dell'articolo **7** della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di	4. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di

cui al comma 8. Salvo quanto disposto dal comma 5, la nomina non può avere durata superiore a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario.

5. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso **ovvero per gravi violazioni dei doveri di ufficio.**

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico **è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al comma 11 per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al comma 11 stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità con preferenza di collocamento in ordine di priorità presso le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, e nella qualifica corrispondente a quella posseduta.**

cui al comma 8. Salvo quanto disposto dal comma 5, **la nomina ha durata corrispondente** a quella del mandato del sindaco **e** del presidente della provincia **che lo ha nominato.** Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino **alla riconferma o** alla nomina del nuovo segretario. **Il segretario può rinunciare in ogni momento all'incarico conferitogli. La facoltà di nomina deve essere esercitata entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.**

5. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta. **Nel solo caso in cui il segretario svolga contemporaneamente le funzioni di direttore generale la revoca può avvenire** qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso. **Per l'irrogazione delle sanzioni, previste dal regolamento di cui al comma 11, relative alle violazioni delle norme di comportamento degli iscritti, è competente l'organo di gestione dell'albo.**

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, **mantiene l'iscrizione all'albo.**

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.	**7. Gli iscritti all'albo instaurano con gli enti locali un rapporto di lavoro a termine regolato dal codice civile sulla base di un apposito accordo nazionale stipulato dai rappresentati della categoria dei segretari e dalle rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).**
8. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali tenute presso i Commissariati del Governo, e amministrate da comitati composti da due componenti designati dal Ministero dell'interno, da un componente designato dalla regione, da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI). Il comitato elegge nel proprio seno un presidente nella prima seduta.	8. L'albo nazionale dei segretari comunale e provinciali, al quale si accede per concorso, **salvo che per la sezione speciale di cui al comma 13,** è articolato in sezioni regionali **ed amministrato dall'Agenzia di cui al comma 9.**
9. È istituito presso il Ministero dell'interno un consiglio nazionale, che esercita funzioni di coordinamento e vigilanza sulle sezioni regionali dell'albo, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'interno, da tre rappresentanti della categoria dei segretari comunali e provinciali, da tre rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dall'ANCI e uno dall'UPI. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente nella prima seduta.	**9. È istituita l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione composto da un sindaco designato dall'ANCI, da un sindaco designato dall'UNCEM, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da due segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo, da due rappresentanti nominati dalla presidenza della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente dell'Agenzia. Con la stessa composizione e le stesse modalità sono istituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. All'Agenzia è demandata la gestione del fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604. Il Ministero dell'interno fornisce all'Agenzia il personale necessario al proprio funzionamento, nel rispetto della dotazione organica stabilita dal regolamento di cui al comma 11.**

10. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11 i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale, o di reggente.

10. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche **ed economia e commercio. Sono iscritti all'albo a domanda anche coloro che fanno parte della sezione speciale di cui al comma 13. Resta ferma la facoltà dei comuni di convenzionarsi per l'ufficio di segretario comunale comunicandolo agli organi di gestione dell'albo.**

11. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l'articolazione dell'albo in sezioni **e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo degli iscritti nell'albo provvisorio,** le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, **il passaggio tra le fasce professionali,** il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di sup plenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata invigore del regolamento stesso.

11. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali** e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento degli organi **di gestione dell'Agenzia**, l'articolazione dell'albo in sezioni, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari **iscritti nella sezione speciale dell'albo** non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza e di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche **con oneri retributivi a carico delle stesse**. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

12. L'Agenzia si avvale per la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 11.

12. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali e, a richiesta, gli altri aventi titolo all'iscrizione all'albo ai sensi del comma 10. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, e di cui al comma 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.

13. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, banditi con decreti del Ministro

13. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **è istituita, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, una sezione speciale dell'albo nella quale sono iscritti, fino ad esaurimento, tutti i segretari comunali e provinciali, ovunque prestino servizio, che provengono dal ruolo disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Possono essere iscritti nella sezione speciale, a richiesta, i dirigenti degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno quattro anni, le funzioni di vicesegretario comunale e provinciale.** Il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario, **in caso di sede vacante a decorrere dal 1° ottobre 1997** scegliendolo tra gli iscritti all'albo; **in tutti gli altri casi a decorrere dal 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui all'articolo 51-***bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 9 dell'articolo **8** della presente legge, e di cui al comma 2 del presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il regolamento di cui al comma 11 dovrà, altresì, prevedere disposizioni che consentano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari iscritti alla sezione speciale che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 11 i segretari iscritti alla sezione speciale possono essere trasferiti, a domanda, presso altre pubbliche amministrazioni a parità di qualifica, nel rispetto delle dotazioni organiche delle stesse, seguendo, per quanto possibile, l'ordine di preferenza espresso e conservando, ove più favorevole, fino al riassorbimento, il trattamento economico in godimento.

15. Il rapporto di lavoro degli iscritti alla sezione speciale di cui al comma 13 è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni relative ai

dell'interno del 30 gennaio 1995 e del 31 gennaio 1996.

segretari comunali e provinciali. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Restano validi e operanti, sino all'immissione dei relativi vincitori nella sezione speciale, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, banditi con decreti del Ministro dell'interno del 30 gennaio 1995 e del 31 gennaio 1996.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui al presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

14. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità ».

17. *Identico.*

15. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

18. *Identico.*

ART. 10.

(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole « La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati »;**

b) **all'articolo 1, comma 1, le parole « entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 marzo 1998 »;**

c) **all'articolo 11, comma 1, le parole « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 luglio 1998 »;**

	d) **all'articolo 11, comma 4, sostituire le parole « 31 dicembre 1997 » con le seguenti « 31 marzo 1998 ».**
ART. 8.	ART. **11**.
(*Disposizioni in materia di contrattazione collettiva*).	(*Disposizioni in materia di contrattazione collettiva*).
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le province e con i comuni»; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia ».	**1. Sino alla riforma della disciplina della procedura della contrattazione collettiva nazionale,** all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole « previo parere delle province e dei comuni » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa con le province e con in comuni **e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto »;** al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia ».
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: « Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».	2. *Identico*.
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:	3. *Identico*.

« *2.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti ».

ART. 9.

(*Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali*).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di **prevenzione e** verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino a un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;

c) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

ART. **12.**

(*Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) procedure semplificate e celeri per il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

e) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo, al fine dell'espressione del parere, da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

« ART. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti). – 1.* I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come princìpi generali con valore di limite inderogabile:

a) articoli da 1 a 15;

b) articoli 21 e 27;

c) articoli 31, 33 e 34;

d) articoli 35, commi 1 e 4, 36, commi 2 e 4, e da 37 a 39;

e) articoli 43, 44, comma 1, e 48;

f) articoli da 50 a 54, 58, comma 2, e 62;

g) articoli da 67 a 99;

h) articoli 102, 106, 111 e 116.

d) identica;

e) identica.

2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

« ART. 108. – *(Adeguamento dei regolamenti). — 1. Identico:*

a) articoli da 1 a **19;**

b) articoli 21**, 24, comma 4, 25, comma 2,** 27 **e 29, comma 1;**

c) **articoli da 31 a 34;**

d) articoli 35, **commi da 1 a 4,** e da **36** a 39;

e) articoli 43, 44, comma 1, **46 e** 48;

f) articoli da 50 a 54, 58, **commi 1 e** 2, 62 **e 64;**

g) identica;

h) articoli 102, **105,** 106, 111 e 116.

2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.

3. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere *b), d), e), f), g)* e *h)* del comma 1 dello stesso articolo. **La denominazione e numerazione dei servizi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, è facoltativa per le province ed i comuni capoluogo di aree metropolitane ».**

5. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «all'articolo 53, comma 1, ed». All'articolo 31, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: « *una tantum* ».

6. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 30 aprile 1997.

ART. 10.

(Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 6-*bis*. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,

***2.* Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina ».**

5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, **comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,** da parte di comuni e province è facoltativa.

6. *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di responsabilità).

Soppresso.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

« *1.* La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e nei limiti del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nei casi di concorso, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà ».

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(*Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici*).

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: « o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato »;**

b) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole ».

ART. **13.**

(*Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).*

1. *Identico.*

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 5-*ter. Identico* ».

ART. 13.

(*Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il CUN, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. *1-ter*. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali ».

2. Fino all'adozione, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonchè quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I

ART. **14.**

(Disposizioni in materia universitaria).

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi a quegli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni della medesima. I decreti di cui al presente comma determinano altresì modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per l'attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Con uno dei decreti di cui al comma 1 sono altresì rideterminati i casi di riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, di attivazione dei corsi e di rilascio dei relativi diplomi da parte delle scuole medesime, di riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, di differimento dei termini per non oltre un anno per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del

regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, nonché di valutazione dei diplomi rilasciati dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

3. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

4. Il decreto di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio dei titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

	7. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 1, si applicano gli ordinamenti didattici e le relative tabelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza **generale** delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:	**8.** Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;	*a) identica;*
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;	*b) identica;*
c) **sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341**, nonchè sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;	*c)* **sui decreti di cui ai commi 1 e 2,** nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;	*d) identica;*
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.	*e) identica.*
4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.	**9.** Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma **8**, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.
5. Il CUN è composto da:	**10.** *Identico:*
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;	*a) identica;*
b) otto studenti eletti in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;	*b)* otto studenti eletti **dall'organo rappresentativo nazionale degli** iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;	*c) identica;*
d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).	*d) identica.*
6. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 5 non inficia la valida costituzione dell'organo.	**11.** La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma **10** non inficia la valida costituzione dell'organo.
7. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.	**12.** Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma **10**, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
8. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.	**13.** *Identico.*
9. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 7 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto.	**14.** In sede di prima applicazione della presente legge, **gli schemi dei decreti** di cui al comma **12 sono presentati** al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto **concernente le modalità di elezione. A tal fine il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, con il quale è stato prorogato il Consiglio universitario nazionale, è differito fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio, che avviene non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle relative elezioni, e comunque non oltre il 31 ottobre 1997. Il medesimo termine è altresì differito al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, al fine di consentirne il riordino.**

10. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

15. *Identico.*

11. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.

16. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto **tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero** anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. **In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.**

12. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari.

17. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari**, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione**.

18. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, anche insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, che occupino analoga posizione in università straniere. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, prevedendo, come princìpi e criteri direttivi, la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e l'introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

20. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, procuratore e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 19 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 19, anche prevedendo l'affidamento della titolarità degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

21. Il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi finalizzati alla soppressione o trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica (ISEF) prevedendo, come principi e criteri direttivi:

a) **la possibilità di istituire facoltà di scienze motorie e di attivare, anche con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, i relativi corsi universitari, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti, con particolare riferimento agli indirizzi educativo-sociale, kinesiologico e riabilitativo, tecnico-sportivo e manageriale;**

b) **la determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;**

c) **la possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;**

d) **la trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;**

e) **il mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore delle presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;**

f) **il mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera *c)*, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;**

g) **la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma.**

22. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole « per i quali sia prevista » sono sostituite dalle seguenti: « universitari, anche a quelli per i quali si preveda ».

23. Fino al riordino delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e degli istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni.

24. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

« 2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici *post lauream* e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1 ».

13. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

25. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare **l'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 7, l'articolo 4, comma 3,** i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341, **nonché l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.**

ART. 14.

(*Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica*).

ART. **15.**

(*Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica*).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalitàdi edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

1. *Identico*.

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. **A tal fine** sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto**, da definire con regolamento dell'ente interessato**.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge

3. *Identico*.

11

state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei 30 giorni successivi, il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

giugno 1922, n. 778, per i quali non siano

4. *Identico*.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, **previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.**

ART. 15.

(*Abrogazione dell'autorizzazione* ***del prefetto*** *ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili*).

1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni **preventive** per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni e fondazioni.

ART. **16.**

(*Abrogazione* ***delle disposizioni che prevedono autorizzazioni*** *ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili*).

1. **L'articolo 17 del codice civile e** la legge 21 giugno 1896, n. 218 **sono abrogati;** sono altresì abrogate le **altre** disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di **persone giuridiche,** associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(*Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali*).

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il comma 5 è abrogato.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva).

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate **o verificatesi** in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ART. **17.**

(*Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali*).

Identico.

ART. **18.**

(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva).

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un

servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana, al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari

servizio civile nazionale, **e comunque non oltre il 31 dicembre 1998,** il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, **ai servizi di sorveglianza dei parchi nazionali e regionali,** alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana, **al Corpo dei Vigili del Fuoco,** al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa**, nonché, per il servizio da effettuarsi nel territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, di una adeguata conoscenza rispettivamente della lingua francese e tedesca**. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi

di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le attività stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

ART. 19.

(Disposizioni in materia di ausiliari del traffico).

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire la qualifica di organo di vigilanza e controllo delle attività amministrative e di gestione delle aree o strutture per la sosta e delle relative zone di influenza, a personale ausiliario assunto direttamente o attraverso le proprie aziende o a mezzo delle società concessionarie della gestione dei parcheggi. Le funzioni di tale personale sono limitate alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I concessionari possono comun-

que esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

2. I poteri e le funzioni di cui al comma 1 sono conferiti anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono stabilite le norme per il conferimento delle qualifiche, per l'organizzazione e per l'espletamento dei servizi di cui al presente articolo.

ART. 18.

(*Conferenze di servizi e accordi di programma*).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4 ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso

ART. **20.**

(*Conferenze di servizi e accordi di programma*).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« 3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso

della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« *4*. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. **Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione ».**

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più proce-

della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed **ai sindaci**. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione **o i sindaci**, previa delibera della giunta regionale **o dei consigli comunali**, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, **possono** disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. *Identico:*

« *4*. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

4. *Identico*.

dimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta ».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«ART. 14-*bis*. – *1*. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province ».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

«ART. 14-*ter*. – *1*. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del

5. *Identico*.

6. *Identico*.

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici ».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-*quater*. – *1.* Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della

7. *Identico.*

predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito, dopo il comma 5, il seguente:

«5-*bis*. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro cinque anni ».

9. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

8. *Identico:*

«5-*bis*. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro **tre** anni ».

9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole « consenso unanime » sono aggiunte le seguenti « del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre ».

10. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, **nonché agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396.**

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 3-*bis* e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 19.

(*Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica*).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole «di personale del comparto sanità,» sono inserite le seguenti: «di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni »;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni ».

3. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'appro-

ART. **21**.

(*Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica*).

Identico.

vazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 1 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ART. 20.

(*Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali*).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione di tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

ART. **22**.

(*Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali*).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali,** nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione di tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale. **L'utilizzo della riscossione in forma diretta si estende, obbligatoriamente, anche alla conseguente riscossione coattiva.**

2. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti o rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

3. *Identico.*

ART. 21.

(*Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali*).

1. All'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i princìpi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, costituire società per azioni ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni, l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali, l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonchè le indicazioni di cui alla lettera *a)*.

3-*ter*. La deliberazione di cui al comma 3-*bis* potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma nonchè gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile ».

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

ART. **23**.

(*Semplificazione della procedura per* ***la trasformazione*** *delle aziende speciali degli enti locali* ***in società per azioni***).

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minino richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserva e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-*bis* del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a

3. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati ».

quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo nonché agli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

(v. comma 2).

8. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

4. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

9. *Identico.*

ART. 22.

(*Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*).

ART. **24**.

(*Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

1. *Identico:*

« 4-*bis*. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono es-

« 4-*bis*. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono es-

sere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore, **previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio ».**

2. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

ART. 23.

(*Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*).

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai cinquecento metri»;

b) al comma 3, dopo le parole «sono approvate», sono inserite le seguenti: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale ».

ART. 24.

(*Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo*).

1. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione.

sere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore ».

2. *Identico*.

ART. **25**.

(*Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*).

1. *Identico:*

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tali parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai cinquecento metri **e purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore** »;

b) identica.

ART. **26**.

(*Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo*).

1. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso **inutilmente** tale termine **il presidente della regione** nomina un commissario per la loro

adozione. **Il commissario provvede entro i successivi trenta giorni.**

ART. 25.

(*Disposizioni sulla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146*).

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« *5*. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un appositto fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, sentita la **predetta** Commissione ».

ART. **27.**

(*Disposizioni sulla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146*).

1. *Identico:*

« *5*. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, **nei limiti di un apposito fondo istituito nel bilancio dello Stato, costituito dalle somme stanziate per il funzionamento della Commissione.** Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, sentita la Commissione ».

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a 18 unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza a carico di queste ultime ».

ART. 28.

(Disposizioni in materia di impiego del personale in posizione di fuori ruolo o di comando).

1. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamenti dispongano l'utilizzazione

presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il relativo provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 29.

(Istituzione del Centro tecnico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione).

1. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale « Rete unitaria della pubblica amministrazione » di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinate al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intendono ammortizzati nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

3. I beni e le apparecchiature di cui al comma 2, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stesse sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

ART. 26.

(*Anagrafe patrimoniale*).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

ART. **30.**

(Anagrafe patrimoniale).

1. *Identico.*

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 1997.

Soppresso.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di ordinamento degli enti previdenziali).

1. In attesa della riforma degli ordinamenti degli enti previdenziali, al comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole da « approva il proprio regolamento interno » fino a: « attività istituzionale dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; emana le direttive di carattere generale per gli organi gestionali relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva i bilanci preventivi e consuntivi. L'organo di controllo interno è nominato dal presidente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza ».

ART. 32.

(Norme di semplificazione in materia di attività consultiva).

1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. **In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà del-**

l'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. **Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.**

4. **Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate ».**

2. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) **per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;**

b) **per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;**

c) **sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.**

3. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

4. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie o per la natura dell'affare, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma questo può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso

definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dall'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

ART. 27.

(*Applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

ART. 28.

(***Regolazione degli effetti giuridici derivanti dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, non convertito***).

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452.

ART. 29.

(***Regolazione degli effetti giuridici derivanti da decreti-legge non convertiti***).

1. Restano validi altresì gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei

ART. **33.**

(*Applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome*).

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1° marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 451.

ART. 34.

(Cessione agli enti locali di beni immobili dello Stato).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissioni di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-*bis*, della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. I beni ceduti ai sensi del comma 1 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.

ART. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-2564A
Lire 2500